

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 maggio 2021, in modalità video conferenza

tra

Cattolica Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo alle quali si applica il CCNL per i dipendenti delle imprese di assicurazione;

(di seguito la o le "Società")

e

le Segreterie Nazionali, le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 11 CCNL rappresentate da:

- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- FNA
- SNFIA
- UIL CA

(di seguito le "OO.SS.")

(di seguito, congiuntamente, le "Parti")

premesso che:

- a. le Parti sottolineano l'importanza della fruizione delle ferie, quale diritto riconosciuto anche dalla Carta Costituzionale; diritto che si esprime contemperando le esigenze dei lavoratori e le necessità organizzative delle Società ed è finalizzato alla tutela della persona mediante il recupero delle energie psico-fisiche.
- b. Il CCNL applicato prevede all'art. 33 che il personale amministrativo, che osserva l'orario di lavoro su 5 giorni settimanali, abbia diritto nel corso di ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a:
 - 25 giorni lavorativi per i Funzionari, lavoratori/trici dell'Area professionale A sez. B) e lavoratori/trici dell'Area professionale B posizioni organizzative 3 – livello retributivo 6 e 2 – livello retributivo 5;
 - 20 giorni lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione e 25 giorni lavorativi in ciascuno degli anni successivi per il restante personale;
- c. ai sensi del CCNL applicato, *"le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale"*;

Bisstrano

Stefano

Paolo

Luca

AM

Mario

Se


Janice

CA


GP M

- d. sempre ai sensi del CCNL applicato, *“le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi di cui al punto precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, entro 18 mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine di 18 mesi dovrà essere corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie residue”*, ossia maturate e non godute;
- e. il CCNL all’art. 35 prevede che *“L’impresa, soltanto per imprescindibili motivate esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 20 giorni lavorativi [...] purché uno dei due periodi non sia inferiore [...] a 15 giorni lavorativi”*;
- f. il CCNL applicato prevede all’allegato n. 7, art. 2, che: *“in sostituzione delle giornate già festive di cui alla premessa, i lavoratori/trici avranno diritto – per ciascun anno di durata dell’accordo – di usufruire di tante giornate di permesso straordinario retribuito quante sono le giornate ex festive previste come lavorative.....omissis”*;
- g. l’art. 4 del predetto allegato n. 7 prevede: *“le giornate di permesso straordinario debbono essere usufuite dagli interessati nel corso dell’anno. L’impresa ne autorizzerà il godimento in rapporto alle esigenze di servizio e a quelle dei lavoratori/trici interessati”*;
- h. il Contratto Collettivo Aziendale di Gruppo (CCA) all’art. 22 prevede che: *“Le festività soppresse, così come le giornate di ferie eccedenti le 4 settimane, maturate in ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, potranno, a scelta del dipendente, essere liquidate nell’anno di maturazione”*;
- i. l’art. 23 CCA vigente prevede che *“A compensazione di qualsivoglia diritto o pretesa di propri dipendenti per festività coincidenti con la domenica, si riconosceranno a tutto il personale 5 ore annue di permesso retribuito aggiuntivo, da usufruirsi nel corso dell’anno nel modo sotto riportato”* e che *“nel caso di mancato godimento entro il 31 dicembre di ogni anno, le Parti stabiliscono che le ore non utilizzate saranno retribuite al 31 gennaio dell’anno successivo con i valori retributivi riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente”*;
- j. l’art. 21 CCA prevede che *“Il dipendente può usufruire di mezza giornata di assenza da imputarsi in conto ferie o permesso sostitutivo delle festività abolite dal lunedì al giovedì”*; *[...] in alternativa al sistema orario citato nel paragrafo precedente, tali permessi potranno essere usufruiti nella giornata del venerdì (come mezza giornata di ferie) per un massimo di 4 mezza giornate lavorative per anno solare. La fruizione di tali mezza giornate potrà avvenire solo se la giornata di venerdì non sia immediatamente precedente o successiva ad altre giornate di ferie e comunque limitatamente all’anno solare di competenza;*
- k. le Società hanno comunicato che al 31 dicembre 2020 i giorni di ferie e di permessi straordinari per festività soppresse non ancora fruiti dai dipendenti delle Società superavano complessivamente le 20.500, residui che comportano ingenti accantonamenti di bilancio;
- l. le Società hanno comunicato alle OO.SS. le seguenti chiusure collettive aziendali presso tutte le Società per il 2021:
- i giorni 17, 18, 19 e 20 agosto;
 - il 2 novembre;
 - il 24 dicembre;
 - 31 dicembre;
- m. le Parti intendono ricercare una soluzione che permetta di non incrementare ulteriormente i giorni di ferie e di permessi straordinari maturati e non ancora goduti, ma anzi, ne consenta la riduzione graduale;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.




 Stefano...
 2




 GP M

16. Le Parti si incontreranno annualmente per valutare gli effetti di quanto previsto e disciplinato nel presente accordo.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. anche in nome e per conto delle altre Società
Signed by Marco Taurino Signed by Samuele Marconcini

on 24/05/2021 17:44:35 CEST on 26/05/2021 18:03:40 CEST

Segreterie Nazionali, RSA e Delegazione Sindacale del Gruppo Cattolica

FIRST CISL R. Garibotti, F. Pavan, M. Cergua, E. Ugaldes Luz

FISAC CGIL [Handwritten signature] M. [Handwritten signature] M. [Handwritten signature]

FNA [Handwritten signature] [Handwritten signature]

SNFIA [Handwritten signature] [Handwritten signature] [Handwritten signature]

UILCA UIL [Handwritten signature] Devide Miclelou [Handwritten signature]

Dichiarazione della Delegazione Sindacale di Gruppo

Le OO.SS. ritengono che la riduzione dei residui ferie possa portare, in un'ottica di occupabilità, a facilitare l'accesso al lavoro in particolare per i giovani.